

## CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

### Atto di citazione in appello

Nell'interesse di

nell'interesse di

\_\_\_\_\_ Srl, con sede in \_\_\_\_\_, Via

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (Codice Fiscale/Partita Iva

\_\_\_\_\_, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro

tempore, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione

del 02/01/2014, rappresentata e difesa, come da procura

stesa in calce al presente atto, dall'Avv.

\_\_\_\_\_ (codice fiscale

\_\_\_\_\_), presso lo studio del quale in

Perugia, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, elegge

domicilio, appellante;

contro

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ (codice fiscale

\_\_\_\_\_, in persona del tutore e legale

rappresentante, giusto provvedimento del Tribunale di

Perugia, del \_\_\_\_\_, appellato;

avverso

la sentenza n. \_\_\_\_\_, pronunciata dal Tribunale

di Perugia, Prima Sezione civile, in data \_\_\_\_\_,

depositata in cancelleria in data \_\_\_\_\_, resa

#### Commento [u1]: Art. 339 c.p.c. (Appellabilità delle sentenze)

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

L'appello è escluso dalla legge:

- 440 c.p.c. per le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82;

- 617 e 618 c.p.c. per le sentenze che decidono le opposizioni agli atti esecutivi

- 827 c.p.c. per il lodo arbitrale salvo che per censurame la nullità (NB: il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo).

#### Commento [u2]: Art. 325 c.p.c. (Termini per le impugnazioni) Il termine per proporre l'appello, ..., è di trenta giorni.

#### Art. 326 c.p.c. (Decorrenza dei termini)

I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, ...

Nel caso previsto nell'art. 332 (n.d.r. Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili),

l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

#### Art. 327 c.p.c. (Decadenza dall'impugnazione)

Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.

nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G., con cui sono state respinte le domande dell'appellante \_\_\_\_\_(doc. 1).

\* \* \*

## FATTI DI CAUSA

### Lo svolgimento del giudizio di primo grado

1) **L'atto di citazione.** Con atto di citazione notificato in data \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio la, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Voglia il Giudice Unico, contrariis reiectis:*

A sostegno delle proprie pretese, la \_\_\_\_\_

2) **La costituzione di \_\_\_\_\_.** Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la \_\_\_\_\_ contestando integralmente le avverse pretese, chiedendo “ \_\_\_\_\_”.

2) **Lo svolgimento del processo di primo grado.**

\* \* \*

Con sentenza n. \_\_\_\_\_, pronunciata dal Tribunale di Perugia, nella persona del Dott. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, depositata in cancelleria in data \_\_\_\_\_, resa nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G., con cui sono state respinte le domande dell'odierna appellante.

\* \* \*

Con il presente atto, \_\_\_\_\_ Srl, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-

tempore, come in epigrafe, rappresentata, difesa e domiciliata propone appello avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_, pronunciata dal Tribunale di Perugia, Prima Sezione civile, nella persona del Dott. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ (depositata in cancelleria in data \_\_\_\_\_), per i seguenti

### **MOTIVI**

\* I \*

\* \* \*

### **Richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351, co. 2 e 283**

**c.p.c.**

\* \* \*

### **Tutto ciò premesso**

\_\_\_\_\_ Srl, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, come in epigrafe, rappresentata, difesa e domiciliata,

**CITA**

#### **Commento [u3]:**

Per le impugnazioni promosse dal 31/01/2013 l'art. 342 c.p.c. (come modificato dal [D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito con [L. 7 agosto 2012, n. 134](#)) dispone:

**L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:**

- 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

#### **Commento [u4]: Art. 351 c.p.c.**

**(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)**

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

#### **Commento [u5]: Art. 283 c.p.c.**

**(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)**

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono **gravi e fondati motivi**, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. (comma aggiunto dalla L. 183/2011).

L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ ed  
ivi residente in \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nel  
domicilio eletto per il giudizio di primo grado, presso lo  
studio dell'Avv. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

### **a comparire**

dinanzi alla Corte di Appello di Perugia per l'udienza del  
\_\_\_\_\_, ore e locali di rito,

### **con invito a costituirsi**

entro venti giorni prima di tale udienza, nelle forme e nei  
modi di cui all'art. 166 c.p.c., e con espressa avvertenza  
che non costituendosi nel suddetto termine incorrerà nelle  
decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e dalla possibilità  
di proporre **appello incidentale** e che, non comparendo alla  
prima udienza, si procederà oltre nella sua legittima  
contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti,

### **CONCLUSIONI**

*“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni  
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,*

- **in via preliminare:** *concedere la sospensione della  
provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i  
motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma  
2, e 283 c.p.c.;*

- **in via principale:** *in accoglimento dell'appello,  
riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la  
sentenza n. \_\_\_\_\_, pronunciata dal Tribunale di Perugia,*

#### **Commento [u6]: Art. 330 c.p.c. (Luogo di notificazione della impugnazione)**

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell'art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

#### **Commento [u7]:** Nel giudizio di appello l'indicazione di tale disposizione potrebbe essere superflua

#### **Commento [u8]: Art. 343 c.p.c. (Modo e termine dell'appello incidentale)**

L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166.

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

#### **Commento [u9]: Art. 345 c.p.c. (Domande ed eccezioni nuove)**

Nel giudizio d'appello non possono proporsi **domande nuove** e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi **nuove eccezioni**, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi **nuovi mezzi di prova** e non possono essere prodotti **nuovi documenti**, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisivo.

in data \_\_\_\_\_ , depositata \_\_\_\_\_ , resa nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G. e, pertanto,

- **in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c. della domanda di risarcimento danni, in quanto del tutto indeterminata, per mancata esposizione dei fatti di cui al numero 4) dell'art. 163 c.p.c.**

- **In via principale, accertata e dichiarata \_\_\_\_\_ ,rigettare le domande formulate da parte attrice per i motivi già esposti e in subordine dichiarare comunque la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per mancanza di una tempestiva denuncia.**

- **In via riconvenzionale, condannare l'attrice \_\_\_\_\_ , nonché degli interessi per ritardato pagamento dal dovuto al saldo.**

Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”

Si fa presente che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 come modificato ed integrato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il valore della presente causa è pari ad euro \_\_\_\_\_ ed il contributo unificato è, quindi, pari ad euro 309,00.

Si depositano i seguenti documenti: 1) copia autentica della sentenza n. \_\_\_\_\_ ; 2) fascicolo di primo grado; 3) informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69.

Perugia, data della notifica

**Commento [u10]:** Art. 13, comma 1-bis D.P.R. 115/2002 (come modificato dalla L. 183/2011): “Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione...”

**Commento [u11]:** I commi 17 e 18 L. 228/2012 hanno introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del D.P.R. 115/2002 secondo cui, per le impugnazioni iniziate dal 31 gennaio 2013: Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

Avv. \_\_\_\_\_

#### PROCURA SPECIALE

\_\_\_\_\_ Srl, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ Codice Fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_, con il mandato di rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del presente procedimento, nomina proprio difensore, attribuendo a questo ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare, accettare somme e rinunciare, chiamare terzi in causa e designare sostituti processuali, l'Avv. \_\_\_\_\_, presso lo studio del quale, in Perugia, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ elegge domicilio. Dichiara, , di essere stato informato, come da atto allegato, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. 13/08/2011, n. 138 e successivamente dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (Legge di conversione 9/08/2013, n. 98) della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2, 3 D.Lgs. 132/14. Dichiara inoltre di essere stato informato sul contenuto degli artt. 7, 13, 23 D.Lgs. n. 196/2003 e sui diritti spettanti ai sensi del Codice in materia di protezione

dei dati personali; acconsente quindi al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali e sensibili per le finalità connesse alla presente causa.

F.to

\_\_\_\_\_ è autentica

Avv. \_\_\_\_\_

Il D.L. n. 83/2012, convertito con L. 134/2012 ha introdotto gli artt. 348-bis e 348 ter c.p.c. a tenore dei quali:

- **348 bis c.p.c.:** *“Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.*

*Il primo comma non si applica quando:*

*a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;*

*b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-  
quater”;*

- **348 ter c.p.c.:** *“All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli*

*elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91. L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. ...”.*